



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FERMI - FILANGIERI
VIA DELLA CONCA N. 37 - 04023 FORMIA (LT)

Tel. 0771268425 Fax. 0771770618 - Codice Fiscale: 81003410594 Codice Meccanografico: LTIS01700A

Prot. n. : 2993

data, 04/05/2020

Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella MONTI e la Prof.ssa **ORGERA ALESSANDRA**

PREMESSO

che con provvedimento del Dirigente Scolastico in data 30/09/2019, la Prof.ssa **ORGERA ALESSANDRA** e' stata individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il comparto scuola,

in quanto inserito nella graduatoria degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, [per la classe di concorso lettere ist.istr.second. di ii gr. (A-12)];

SI CONVIENE E STIPULA

il presente contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di **docente supplente temporaneo** per la sostituzione della docente [per un posto normale] [e per l'insegnamento di lettere ist.istr.second. di ii gr. (A-12)], con decorrenza dal **01/05/2020** e cessazione al **08/06/2020**, per n. **8,00** ore settimanali di lezione presso LTIS01700A - FERMI – FILANGIERI.

Le prestazioni, proprie del profilo professionale di **Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)**, consisteranno nell'espletamento delle attività attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L..

Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ed e' pari a euro **21.850,52** come stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali oltre ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di 8/18mi.

La liquidazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' effettuata dall'ufficio che provvede al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente contratto.

Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto è regolato dal C.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.

Si rammenta, in particolare, che la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. E' altresì causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, come pure il mancato possesso dei requisiti e l'accertata non idoneità all'insegnamento.

Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato.

FORMIA, 04/05/2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossella MONTI